Pubblicato il 23/09/2016

N. 04172/2016 REG.PROV.CAU.
N. 07278/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7278 del 2016, proposto dall'Istituto Enrico Fermi Perugia s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Alberto Franchi (C.F. FRN CLL 40D19 G478Q) e dall'Avvocato Daniela Franchi (C.F. FRN DNL 70T57 G478W), con domicilio eletto presso l'Avvocato Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;

contro

Regione Umbria, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Punto Formazione s.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n.

00135/2016, resa tra le parti, concernente l'autorizzazione all'attivazione dei corsi per l'acquisizione della qualifica professionale di massaggiatore masso-fisioterapista - mcp

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall'Istituto Enrico Fermi Perugia s.r.l., ai sensi degli artt. 56 e 62, comma 2, c.p.a.;
considerato che, nella comparazione tra gli opposti interessi, appare prevalente quello dell'odierno appellante ad evitare l'irrimediabile pregiudizio che esso subirebbe dall'avvio del corso per massaggiatore massofisioterapista ad opera di Punto Formazione s.r.l., attese le plurime e complesse contestazioni in ordine ai requisiti minimi di organizzazione, sicurezza e qualità, posseduti dallo stesso Punto Formazione s.r.l., mentre per converso un breve differimento dell'inizio del corso, fino alla prossima camera di consiglio che qui contestualmente viene fissata, non sembra recare un soverchio nocumento né all'interesse pubblico, che il rigoroso accertamento di tali requisiti impone, né all'attività di Punto Formazione s.r.l., consentendo peraltro al Collegio, all'esito di tale camera di consiglio, di pronunciarsi sulla domanda cautelare proposta dall'appellante *re adhuc integra*;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di tutela monocratica e, per l'effetto, sospende l'esecutività dell'ordinanza impugnata e, con essa, gli effetti dei provvedimenti contestati in primo grado sino alla prossima camera di consiglio.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 20 ottobre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2016.

Il Consigliere delegato
Massimiliano Noccelli

IL SEGRETARIO